

Guida al ^{24ORE}
Diritto.
Famiglia
e minori

MENSILE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

2

FEBBRAIO 2011



www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

GRUPPO  24ORE

Minori

Danno morale soggettivo liquidato pur senza prova di altre lesioni biologiche

Tribunale di Genova - Sezione II civile
Sentenza 9-11 novembre 2010 n. 4093

Giudice Gibelli

La massima

Minori - Abusi sessuali su minore - Mancata allegazione di danno biologico del minore - Lesione alla libertà sessuale del minore - Lesione alla libera esplicazione del rapporto parentale della madre - Danno morale soggettivo - Risarcibilità. (Cpc, articolo 281-sexies)

In conseguenza di un fatto costituente reato (abusi sessuali su minore), pur in assenza di allegazione di un danno biologico della vittima, il danno morale soggettivo è risarcibile, a titolo di riparazione dell'illecito, sia in favore del minore quale conseguenza della lesione alla sua libertà sessuale, sia in favore del suo genitore quale conseguenza della lesione alla libera esplicazione del rapporto parentale.

Osserva

Il fatto per cui è causa è già accertato dalla sentenza penale del Tribunale di Genova del 21/10/05.

Esso consiste in abusi sessuali perpetrata dal convenuto sulla persona di (A) tra il 2003 ed il 2004, quando lo stesso non aveva ancora 10 anni.

Il bimbo era stata affidato allo (B) dalla madre, impedita all'accudimento personale per motivi di lavoro e separata. Il reato venne commesso con l'abuso della fiducia così concessa.

Materialmente l'abuso venne compiuto senza contatti sessuali ordinari e diretti, a meno sfregamenti attraverso i vestiti durante il gioco. In tal modo, in ogni caso, lo (B) raggiungeva l'orgasmo, e proprio in conseguenza di ciò, il bambino aveva autonomamente rilevato l'anomalia della circostanza e del successivo cambio di pantaloni che il convenuto eseguiva subito dopo. Con una certa titubanza, aveva riferito il fatto alla madre dicendole di aver concluso che (B) era gay.

Accertati i fatti di cui sopra il giudice penale provvedeva a condannare il reo per le ragioni private con pronuncia generica, accordando una provvisoria di euro 15.000, e rimettendo al giudice civile per la liquidazione definitiva (C), in nome proprio e del figlio richiede la definitiva liquidazione del danno a questo Tribunale.

Prima di procedere alla liquidazione del danno occorre verificare quale possa considerarsi, in base agli atti processuali, il reale oggetto della domanda e di quali supporti istruttori siano a disposizione del Tribunale e quali siano ulteriormente acquisibili.

È evidente che per se medesimo l'attore non rivendica altro che un danno morale direttamente dipendente dal turbamento del rapporto parentale, unica lesione rilevabi-

le nella sfera giuridica del genitore. In proposito, acquisito l'intero complesso degli atti del procedimento penale, sono cognite tutte le modalità del fatto.

Anche per il figlio l'istruttoria penale consente la liquidazione del danno morale direttamente conseguente all'offesa.

In proposito occorre osservare che anche dopo la recente Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 26972 non ha affatto soppresso la figura del danno morale soggettivo, come conosciuta da secolare tradizione della giurisprudenza italiana, ma ha piuttosto precisato che danno biologico (nel senso di lesione alla salute) e danno morale, non si trovano sullo stesso piano l'uno esprimendo appunto una lesione della sfera giuridica della vittima (danno evento) l'altro una conseguenza nociva (sofferenza d'animo) su cui parametrare il risarcimento, colla conseguenza che, ove vi sia liquidazione onnicomprensiva del danno biologico è superflua la liquidazione di una ulteriore quota, in via automatica, quale danno morale, potendo però essere liquidati danni morali specificamente provati. Quanto sopra tuttavia non contraddice certo la liquidazione immediata di una somma a titolo di danno morale nel caso di lesione di beni diversi dalla salute, quali l'onore, l'immagine, la riservatezza, i rapporti parentali, il domicilio, ovvero, come nel caso la libertà sessuale.

È quindi senza meno possibile, sulla base della sola considerazione delle caratteristiche del fatto, liquidare un danno morale in favore della vittima primaria.

La citazione sembra allargare la sfera del danno richiesto posto che allude ad un danno patito dal minore alla vita di relazione.

Orbene la già menzionata sentenza delle Sezioni Unite 26972/08 esclude che la vita di relazione, in se stessa, sia un bene protetto suscettibile di lesione risarcibile. Piuttosto anche il danno alla vita di relazione rientra nella sfera

Minori

dei danni conseguenza (di un danno biologico) considerabili, se provati, a fini di quantificazione del risarcimento. A questo proposito tuttavia si deve rilevare che l'attore non ha mai fatto cenno ad un danno biologico effettivo patito dal minore non avendo neppure chiaramente articolato l'esistenza di un danno psichico di natura patologica, e quindi di un vero e proprio danno biologico.

In difetto della suddetta allegazione diventa irrilevante il successivo fallimento probatorio.

Sul punto l'attore ha lungamente insistito per l'acquisizione di una CTU asseritamente esperita in sede penale della quale, tuttavia, nonostante l'acquisizione di tutti gli atti del procedimento non si è trovata traccia e che non risulta neppure menzionata nelle sentenze penali in atti.

Non avendo poi neppure l'attore ulteriormente insistito sul punto, e potendo peraltro lo stesso produrre gli atti del procedimento penale di cui fu parte non pare al giudice di poter ulteriormente integrare l'attività assertiva e probatoria di parte disponendo una consulenza d'ufficio relativa ad un danno psichico neppure chiaramente articolato.

All'esito dell'esame delle allegazioni sulla base delle quali viene decisa la causa, pare doversi liquidare in favore di ambo le parti danneggiate in causa il solo danno morale subiettivo diretta conseguenza del danno.

Per quanto riguarda il padre il danno liquidato costituisce riparazione dell'illecito rappresentato dalla indebita intrusione nella libera esplicazione del rapporto parentale dal parte di un terzo che, senza autorizzazione di alcuno, anzi, in violazione delle consegne ricevute, ha sottoposto il minore ad un'esperienza sessuale precoce ed impropria che certamente il genitore avrebbe voluto evitare al figlio.

Per quanto concerne il figlio il danno liquidato è solo quello conseguente alla violazione della libertà sessuale per il medesimo fatto, con esclusione, per difetto di allegazione e prova, di ogni danno biologico.

In favore del padre si può procedere alla liquidazione considerando che la privazione integrale del rapporto parentale (per uccisione del congiunto) viene normal-

mente risarcita col versamento di una somma di euro 140.000 circa. Una mera compromissione costituita da una compromissione indebita della sola sfera sessuale del figlio deve vedere una duplice riduzione rappresentata dalla frazione a 1/4 per la parzialità della sfera giuridica del minore intaccata e della riduzione ad 1/10 per l'occasionalità della lesione provata (si rammenta che non è provato il danno psichico di natura biologica).

Consegue una liquidazione di euro 3.500.

Per il figlio la liquidazione può essere effettuata sia migliorando le liquidazioni d'uso per il danno all'onore o alla reputazione (stante la maggior pregnanza del bene lesa) sia ipotizzando la liquidazione della componente meramente morale di un danno alla salute normalmente corrispondente alla condotta perpetrata, anche se, nel caso, non provato.

Ambo i criteri conducono a reputare equa una liquidazione di euro 28.000,00.

Dalla cifra suddetta, liquidata ad oggi, e maggiorata degli interessi legali, va sottratta la provvisionale penale.

Segue la condanna del convenuto contumace alle spese di lite che si liquidano in euro 970,00 per diritti, euro 1.900,00 per onorari, euro 348,00 per esposti, oltre a rimborso forfetario, iva e cpa.

P.Q.M.

Il tribunale, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., ogni contraria istanza disattesa,

CONDANNA parte convenuta a versare agli attori le somme di euro 3.500,00 (per (B) e 28.000,00 (per (A), senza solidarietà attiva, oltre ad interessi legali sulle somme da valutare da oggi fino alla data dell'illecito e via via rivalutate, detratta dalla somma in favore di B. la provvisionale penale.

CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite liquidate come in parte motiva ed in misura integrale.

La giurisprudenza richiamata

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno non patrimoniale - Liquidazione - Criteri - Integralità del risarcimento e divieto di duplicazioni risarcitorie - Conseguenze - Congiunta attribuzione del risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale e per il danno morale - Ammissibilità - Esclusione.

La perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria e omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al

prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale).

■ *Cassazione, Sezioni unite, sentenza 11 novembre 2008 n. 26972*

Minori

Sentenza nell'alveo bipolare del sistema risarcitorio della responsabilità aquiliana

di Paolo Donadoni

La sentenza (pubblicata mediante lettura del dispositivo ex articolo 281-sexies del Cpc) si pone nell'alveo della bipolarità del sistema risarcitorio della responsabilità aquiliana confermato dalle Sezioni unite del 2008 (si veda il parto novembrino quadrigemellare, a partire da Cassazione civile, Sezioni unite, 11 novembre 2008 n. 26972), e riguarda specificamente il «danno morale soggettivo» in riferimento ad «abusi sessuali» patiti da un minore di anni dieci da parte di soggetto cui la madre lo aveva temporaneamente affidato, e ciò tramite «sfregamenti attraverso i vestiti durante il gioco» che conducevano il reo al raggiungimento dell'orgasmo. Il reato veniva accertato da sentenza penale che accordava una provvisionale di 15mila euro in favore della vittima, con rimessione al giudice civile per la liquidazione definitiva del danno.

La sentenza civile riconosce un danno morale soggettivo sia in favore del minore vittima del reato quale conseguenza della lesione alla sua «libertà sessuale», sia in favore del genitore (madre separata, presumibilmente affidataria del figlio) quale conseguenza della lesione alla «libera esplicazione del rapporto parentale». Soffermere la nostra attenzione su tre profili affrontati dalla Corte genovese: cosa si debba intendere nel far uso della locuzione «danno morale soggettivo»; come si atteggi e quali presupposti richieda per essere risarcito il danno morale soggettivo quale conseguenza della lesione alla libertà sessuale della vittima di reato o quale conseguenza della lesione alla libera esplicazione del rapporto parentale del genitore.

Il danno morale soggettivo - Secondo la Corte genovese le Sezioni

unite del 2008 non avrebbero «affatto soppresso la figura del danno morale soggettivo, come conosciuta da secolare tradizione della giurisprudenza italiana», ma avrebbero piuttosto «precisato che danno biologico (nel senso di lesione alla salute) e danno morale, non si trovano sullo stesso piano». Certo è che all'indomani della pronuncia della Suprema corte, autorevole dottrina aveva affermato che l'ambito del

Il giudice ha riconosciuto un indennizzo per l'illecito che lede la libertà sessuale del minore e, nei confronti del padre, la libera esplicazione del rapporto parentale

danno morale risultava ridotto, circoscritto, e che oramai poteva «essere liquidata in via autonoma la sola sofferenza soggettiva, ossia il dolore puro (...) il danno morale soggettivo è stato ampiamente ridimensionato dalle Sezioni Unite» (G. Ponzanelli, «Riparazione integrale del danno senza il danno esistenziale», in AA.VV., «Il danno non patrimoniale», Milano, Giuffrè, 2009, pag. 337), residuando la sola area descrittiva del «sofferenziale-morale» (così P. Cendon, «Duplicazioni no, risarcimento integrale sì», in AA.VV., «Il danno non patrimoniale», Milano, Giuffrè, 2009, pag. 129).

Di contro è altresì vero che, in base alla medesima pronuncia, in casi particolari (ad esempio la vittima di lesioni fisiche deceduta dopo breve tempo, ma rimasta lucida durante l'ago-

nia, con patimento psichico non degenerato in patologia), l'area di liquidazione del danno non patrimoniale «può essere ricoperta anche soltanto da quello che fino ad ora era chiamato danno morale soggettivo» (M. Franzoni, «Cosa è successo al 2059 c.c.?», in «La responsabilità civile», Torino, Utet, 2009, n. 1, pag. 24).

Secondo tale ricostruzione, afferma la Corte genovese, nell'ipotesi in cui sia stato leso il bene salute, il danno biologico è un danno-evento, mentre il danno morale è un danno-conseguenza su cui parametrare il risarcimento. A tal riguardo, tuttavia, s'impone una questione. «Se biologico ha a che fare con l'accertamento nosografico e morale ha a che fare coi valori della persona, i due concetti non si sovrappongono e corrono vicende parallele che non si intersecano. Viceversa, se come fa il legislatore il biologico si estende al benessere sociale e il morale si interpreta, come fanno le Sezioni Unite, in termini di sofferenza soggettiva derivante da menomazioni subite (dolore), allora morale e biologico sono destinati a incrociarsi e sovrapporsi» (P.G. Monateri, «Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale», in AA.VV., «Il danno non patrimoniale», Milano, Giuffrè, 2009, pag. 255). Tuttavia, la Corte genovese non incorre nelle melme di questo pantano, poiché non presentando il caso in esame alcuna allegazione di danno biologico - si trova a percorrere una via differente. Nell'ipotesi in cui il bene leso non sia la salute della persona, ma «i rapporti parentali, il domicilio» il danno morale - afferma la Corte genovese - si atteggi quale danno-conseguenza della lesione di tali beni. Pertanto, anche in ipotesi di mancata deduzione o di ca-


renza di prova di un danno alla salute, il danno morale resta autonomamente risarcibile.

A tal riguardo occorre una breve riflessione in merito alla definizione di "danno morale soggettivo" (locuzione adoperata dalla Corte genovese). Anzitutto allo stato non possiamo ritenere sussista una definizione stipulativa, in quanto rimane aperta quanto meno la *querelle* relativa all'estensione temporale di tale voce di pregiudizio. Secondo la Corte costituzionale 11 luglio 2003 n. 233, il danno morale è transeunte (si legga: «danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima»), mentre le Sezioni unite del novembre 2008 ritengono possa perdurare nel tempo (si legga: «la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo»).

La Corte genovese pare essersi allineata all'orientamento della Suprema corte, nonostante recente giurisprudenza della Cassazione (successiva alle citate Sezioni unite) abbia ribadito che il «danno morale soggettivo» è «costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato» (così Cassazione, sezione III civile, 19 febbraio 2009 n. 4053 e 13 novembre 2009 n. 24044).

Assunto - sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite - che nell'elemento nominalistico si deve ravvisare un valore meramente descrittivo (poiché non implica il riconoscimento implicito di distinte categorie o sottocategorie di danno) - occorre chiarire quale sia il dato descrittivo che corrisponde alla locuzione "danno morale"; per quanto - sotto profilo teorico-sistematico - è piuttosto ambigua la prassi di adoperare espressioni come "danno morale" o "danno biologico" per parlare di qualcosa che, nel contempo, si afferma non costituire un "danno", bensì una mera voce descrittiva del pregiudizio (si tratta tuttavia di questione che prescinde dagli intenti di questo scritto e che ci

La nozione in pillole



limitiamo pertanto a segnalare *incidentaliter tantum* - sul punto si veda ad esempio S. Patti, "Le Sezioni Unite e la parabola del danno esistenziale", in AA.VV., «Il danno non patrimoniale», Milano, Giuffrè, 2009, pagine 304-305). Orbene, ecco alcune referenze giurisprudenziali: Cassazione, Sezioni unite civili, 21 febbraio 2002 n. 2515, secondo cui il danno morale consisterebbe in un «turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo)»; Cassazione, Sezioni unite civili, 24 marzo 2006 n. 6572, secondo cui «il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del danno morale)»; Cassazione, Sezioni unite civili, 11 novembre 2008 n. 26972, secondo cui il danno morale consiste nella «sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata»; Cassazione, sezione III civile, 11 giugno 2009 n. 13530, secondo cui il danno morale «non è soltanto *pretium doloris*, ma anche la risposta soddisfacente alla lesione della dignità umana, di cui tanto si discute per l'autodeterminazione delle scelte di vita». Nella denotazione del danno morale, pertanto, pare di dover ravvisare, quale denominatore comune, anzitutto l'espressione di una reattività emotiva e interiore, di una sofferenza personale, dal che è consono attribuirvi (o riconoscervi) una natura tipicamente soggettiva. In via riepilogativa della recente giurisprudenza della Suprema corte, anche in dottrina il danno morale è stato individuato nelle «ripercussioni di carattere emotivo e spirituale, relative alla sfera interna del-

l'individuo, nelle quali si sostanzia il patema d'animo» (P. Ziviz, "Le nuove regole in materia di risarcimento del danno non patrimoniale", in F. Bilotta-P. Ziviz, «Il nuovo danno esistenziale», Bologna, Zanichelli, pag. 134).

La Corte genovese si contestualizza all'interno di tale definizione (si legga: «conseguenza nociva (sofferenza d'animo)»), riferendosi a una sofferenza che pare potersi rapportare ai valori della persona più che al dolore derivante da una menomazione fisica. **Il danno morale soggettivo come conseguenza della lesione alla «libera esplicazione del rapporto parentale»** - Un secondo profilo di interesse è quello in cui la Corte genovese ritiene sussistente il danno morale soggettivo (da intendersi secondo il significato appena verificato) quale conseguenza della lesione di un bene primario dotato di copertura costituzionale diverso dal bene salute (articolo 32 della Costituzione). E quindi indipendentemente dalla sussistenza o meno di un danno biologico. Se il danno morale si rapporta ai valori della persona, infatti, non richiede quale presupposto necessario un pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica (diversamente da quanto affermato, appena qualche anno addietro, da Cassazione, sezione II civile, 24 maggio 1997 n. 4631 e 20 giugno 1997 n. 5530: «il danno morale soggettivo inteso quale transeunte turbamento psicologico è, al pari del danno patrimoniale in senso stretto, danno-conseguenza, risarcibile solo ove derivi dal-

Minori

Giurisprudenza

Definizioni più recenti

Sentenza	Dizione
Corte di cassazione, sezione III civile, 13 maggio 2009 n. 11059	Il danno morale «descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata» (dizione identica a quella di Cassazione, Sezioni unite civili, 11 novembre 2008 n. 26972, paragrafo 2.10.)
Corte di cassazione, sezione III civile, 11 giugno 2009 n. 13530	Il danno morale «non è soltanto <i>pretium doloris</i> , ma anche la risposta soddisfacente alla lesione della dignità umana, di cui tanto si discute per l'autodeterminazione delle scelte di vita»
Corte di cassazione civile, Sezione lavoro, 7 giugno 2010 n. 13672	«Danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita»

la menomazione dell'integrità fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale»). Nel caso in esame, la referenza costituzionale viene individuata nei diritti inviolabili della famiglia (articoli 2, 29 e 30 della Costituzione). Ciò era già stato rilevato nelle sentenze della sezione III della Cassazione, 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828, che tuttavia riguardavano fattispecie di compromissione del rapporto parentale per procurata grave invalidità della vittima primaria (nella prima fattispecie: bambino nato con tetrapresi spastica e atrofia cerebrale da asfissia neonatale) o di perdita del rapporto parentale per decesso della vittima primaria (nella seconda fattispecie: soggetto deceduto a seguito di investimento stradale), e quindi presupponavano - in ambedue le ipotesi - una lesione del diritto alla salute o, più radicalmente, nella violazione del diritto alla vita, mentre nel caso in esame emerge specificamente l'assenza di un accertamento medico-legale riguardo al danno biologico. Forse, nel caso in esame, tale ricostruzione risulta addirittura superflua in tema di *an debeatur* (mentre si può ritenere - in ogni caso - conservare utilità a giustificazione della quantificazione del risarcimento), trattandosi di fatto-reato che, atteso il collegamento tra articolo 2059 del Cc e articolo 185 del Cp, sancisce la risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguenti, a prescindere da una verifica da parte del giudice sul rango dell'interesse protetto (poiché - in tali casi - la rilevanza dell'interesse leso è già stata oggetto di selezione da parte

del Legislatore). Le Sezioni unite del 2008, infatti, hanno stabilito una biforcazione tra danni non patrimoniali derivanti da reato e altri danni non patrimoniali, che incide sulla estensione risarcitoria delle conseguenze (si veda S. Sica, «In danno di nessuno. Ciò che è vivo e ciò che è morto del danno esistenziale», in AA.VV., «Il danno non patrimoniale», Milano, Giuffrè, 2009, pag. 490). In effetti, il dato testuale della sentenza in esame così conclude: «pare doversi liquidare in favore di ambo le parti danneggiate in causa il solo danno morale subiettivo diretta conseguenza del danno (n.d.r. *recte*: fatto)». In entrambi i casi, in sintesi, dal fatto-reato si deduce la lesione di beni primari di rango costituzionale (la libertà sessuale, per il minore, e la libera esplicazione del rapporto parentale, per la madre), e l'emergere - come danno-conseguenza - del danno morale. Tuttavia, aver rapportato il danno alla lesione di specifici diritti primari della persona dotati di copertura costituzionale ha consentito un inquadramento del pregiudizio non patrimoniale che meglio si attaglia all'ordinamento giuridico nel suo complesso e, nel contempo, consolida la parte motiva della sentenza.

È d'altronde già stato precisato che «il danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna ben può essere provato per presunzioni e (...) la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarità

causale» (Cassazione, sezione III civile, 13 maggio 2009 n. 11059), e che (questo profilo rileva - nel caso in esame - in riferimento alla madre) «in tema di danno non patrimoniale (...) non è necessaria la prova specifica della sussistenza di tale danno, ove sia esistito tra di essi (tra i congiunti e la vittima, n.d.r.) un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La prova del danno "morale" è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto» (Cassazione, sezione III civile, 7 luglio 2010 n. 16018).

Il danno morale soggettivo come conseguenza della lesione alla «libertà sessuale» - Un terzo profilo di interesse è quello in cui la Corte genovese, con riferimento alla vittima primaria del reato (il minore), ritiene sussistente il danno morale soggettivo quale conseguenza della lesione della sua libertà sessuale, intesa quale bene primario dotato di copertura costituzionale. L'espressione della Corte genovese, secondo cui nel caso in esame la «liquidazione immediata» del risarcimento è possibile «sulla base della sola considerazione delle caratteristiche del fatto», lascia intendere che si tratti - anche in questo caso - di un automatismo per cui dal fatto-reato si ritiene derivante un danno morale (che, infatti, poche righe prima viene qualificato «riparazione dell'illecito»). Valgono a questo riguardo, quindi, le medesime considerazioni già svolte.